

# Assicurazione di TUTELA LEGALE

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. Ragione sociale: Società per Azioni Sede Legale in Italia - Autorizzata con Prov. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 (Ramo 17) e D.M. 19867 del 08/09/1994 (Ramo 16)



Prodotto: Convenzione FNOPO  
Federazione Nazionale degli Ordini  
della Professione di Ostetrica

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

## Che tipo di assicurazione è?

È il contratto di tutela legale con il quale la Compagnia si obbliga a fornire le prestazioni occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali dei professionisti incaricati, con studio presso il Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente, per fatti avvenuti nell'ambito dell'attività professionale assicurata.
- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali per la difesa in sede penale, per la citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile o in alternativa la citazione in giudizio del Datore di lavoro, per la difesa in procedimenti per giudizio e azione di Responsabilità Amministrativa - Contabile e Giudizio di Conto, Azione di Rivalsa e/o Azione di Surroga.
- ✓ La Compagnia interviene entro i massimali assicurati.



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ vertenze non direttamente connesse all'espletamento dell'attività professionale assicurata.
- ✗ **Chi non è assicurato?**  
Soggetti diversi dagli iscritte/i all'Albo professionale presso gli Ordini che abbiano aderito alla presente Polizza Collettiva ad Adesione nelle forme e nei modi previsti dalla documentazione di gara



### Ci sono limiti di copertura?

- ! Massimale euro 50.000,00 per sinistro con i seguenti sottolimiti:
  - 50% (cinquanta per cento) per il primo grado di giudizio, compreso il caso di Archiviazione del Procedimento Penale
  - 30% (trenta per cento) per il secondo grado di giudizio
  - 20% (venti per cento) per l'ulteriore prosecuzione in distinto procedimento di riesame
- ! Ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa: l'Assicurazione opera allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad euro 1.000,00 (mille/00).
- ! Citazione in giudizio della Compagnia o del Datore di lavoro: € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
- ! Spese relative all'invito a dedurre, all'audizione personale o all'istanza di dissequestro nel limite di € 52.000,00
- ! Opzione "LIBERA SCELTA DEL LEGALE CON FRANCHIGIA": franchigia assoluta sulle spese a € 1.000,00 per la fase giudiziale.



### Dove vale la copertura?

- ✓ Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per tutte le garanzie;
- ✓ tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di procedimento penale



### Che obblighi ho?

- L'obbligo di fornire dichiarazioni o comunicazioni su circostanze aggravanti il rischio. Qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede



### Quando e come devo pagare?

Il contratto ha durata triennale.

Il Premio è dovuto:

- per intero per le adesioni pervenute nei primi 4 mesi del Periodo Assicurativo annuale di riferimento;
- nella misura del 75% del Premio annuale per le adesioni pervenute dal 5° all'8° mese del Periodo Assicurativo annuale di riferimento;
- nella misura di 50% del Premio annuale per le adesioni pervenute dal 9° al 12° mese del Periodo Assicurativo annuale di riferimento.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia decorre automaticamente dalle h. 24.00 del versamento del Premio e scade alle h.24.00 dell'ultimo giorno del Periodo Assicurativo annuale nel corso del quale è stata effettuata l'adesione. In occasione dei rinnovi annuali la garanzia:

- decorre dalle ore 00 della data di decorrenza se entro 60 giorni è stato versato il relativo Premio;
- In caso di mancato versamento entro 60 giorni la garanzia è sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno e si riattiva con effetto dalle ore 24 del giorno di versamento del Premio;
- In caso di mancata riattivazione della garanzia la Società rinuncia ad agire nei confronti dei Contraenti o del singolo assicurato per la riscossione dell'importo dovuto per il rinnovo

In caso di sinistro per la verifica della regolarità amministrativa farà fede la data del versamento effettuato alla FNOPO

La garanzia si estende ai sinistri manifestatisi dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto anche se insorti nei 5 (cinque) anni precedenti alla data di prima decorrenza della polizza

**Cessazione di efficacia dell' Assicurazione:** cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'Attività Assicurata;



### Come posso disdire la polizza?

L'Aderente dispone di un termine di 14 giorni per recedere dal contratto senza doverne indicare il motivo; tale termine decorre dalla data della conclusione del contratto, ossia la data di ricezione della proposta, debitamente sottoscritta, da parte degli assicuratori per il tramite di Aon

L'Aderente ha diritto al rimborso del premio corrisposto, fatta salva la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

# Assicurazione di TUTELA LEGALE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

**UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.**

Prodotto: Tutela Legale. Convenzione FNOPO

Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica - ed. 06/2021



Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 31/10/2023

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.**, Piazza San Carlo, 161; CAP 10123; Torino; tel. 011.0920601/011.5627373; sito internet: [www.ucaspa.com](http://www.ucaspa.com); e-mail: [uca@ucaspa.com](mailto:uca@ucaspa.com); PEC: [pecuca@legalmail.it](mailto:pecuca@legalmail.it). Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 e Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n° 19867 del 08/09/1994 - Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, approvato il 28 aprile 2023, si riportano le seguenti informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa: il Patrimonio netto ammonta a circa € 36,72 milioni, di cui Capitale Sociale: € 6,00 milioni -i.v.-, Riserve patrimoniali: circa € 25,36 milioni e utile dell'esercizio: circa € 5,36 milioni.

In data 22 marzo 2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR - "Solvency and Financial Condition Report") al 31 dicembre 2022, disponibile sul sito internet dell'impresa ([www.ucaspa.com](http://www.ucaspa.com)).

Nella relazione SFCR sono specificati i seguenti requisiti di capitale di solvibilità alla data del 31 dicembre 2022: il requisito patrimoniale di solvibilità -SCR (Solvency Capital Requirement)- pari a circa € 15,66 milioni; il requisito patrimoniale minimo -MCR (Minimum Capital Requirement)- pari a circa € 7,05 milioni; i Fondi propri della Compagnia -OF (Own Funds)- a copertura del SCR, pari a circa € 36,72 milioni; il valore dell'indice di solvibilità -Solvency Ratio-, che rappresenta il rapporto tra i fondi propri della Compagnia ed il requisito di capitale di solvibilità SCR, pari al 234,42%.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Il pagamento delle spese legali e peritali entro i limiti del massimale assicurato per sinistro.  
L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è comunque rapportata ai massimali concordati con il Contraente.  
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

## OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non è prevista la possibilità di opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.



## Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✘ danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;</li> <li>✘ controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili; controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;</li> <li>✘ controversie e procedimenti conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, da chiunque provocati;</li> <li>✘ controversie in materia fiscale/tributaria salvo quanto previsto per procedimenti Penali per Delitti Colposi e per Contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;</li> <li>✘ controversie e procedimenti riguardanti il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere irrogate direttamente all'Assicurato;</li> <li>✘ fatti dolosi delle persone assicurate, fatta eccezione per le ipotesi in cui vengano prosciolte o assolte con Sentenza passata in Giudicato ovvero vi sia derubricazione del reato a colposo. In questa ipotesi la Società rimborsa le Spese Legali e/o le Spese Peritali sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;</li> <li>✘ controversie di diritto civile di qualsiasi genere</li> <li>✘ l'Assicurato che, in occasione del rinnovo annuale, non provveda al versamento del Contributo con finalità assicurativa entro 60 (sessanta) giorni.</li> <li>✘ oneri fiscali nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purché l'Assicurato non abbia la possibilità di detrarre tale imposta</li> <li>✘ spese legali e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e di duplicazioni di attività, se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente</li> </ul>
-----------------------	--



## Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto alla Società attraverso il Broker. Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società, per il tramite del broker, la notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.</p> <p><b>Gestione del caso assicurativo:</b> anche dopo la denuncia, l'Assicurato dovrà far pervenire alla Società tempestivamente copia di ogni ulteriore atto o documento successivamente a lui pervenuto o notizia utile alla gestione del caso assicurativo</p> <p>Modalità di comunicazioni: tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e i Contraenti sono tenuti devono essere fatte per iscritto e indirizzate alla Direzione della Società o all'Intermediario cui la polizza è assegnata, valgono le comunicazioni a mezzo lettera raccomandata, fax, telegramma, PEC ,mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza- attraverso il sito istituzionale <a href="http://www.ucaspa.com">www.ucaspa.com</a> - Area Assicurati.</p>
	<p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non esistono enti/strutture convenzionate con la Compagnia.</p>
	<p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> l'impresa svolge direttamente l'attività di gestione dei sinistri come previsto dall'Art. 164 Codice delle Assicurazioni Private.</p>
	<p><b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, come disposto dall'Art. 2952 Cod. Civ.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>

<b>Obblighi dell'impresa</b>	La Società è impegnata nei confronti dell' Assicurato al pagamento delle spese legali e peritali oggetto del presente contratto. La liquidazione viene effettuata entro 60 giorni dall'istruzione completa del fascicolo, ove il sinistro sia in copertura e purché non sussistano cause ostative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: irreperibilità, comunicazione errata dei riferimenti bancari, pignoramento di somme da parte di terzi creditori dell'assicurato nei confronti della Compagnia, ecc...
------------------------------	--

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Rimborso</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	È previsto il cd. diritto di ripensamento dopo la stipulazione della polizza.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
Il prodotto è rivolto a iscritte/i all'Albo professionale presso gli Ordini che abbiano aderito alla presente Polizza Collettiva ad Adesione nelle forme e nei modi previsti dalla documentazione di gara	

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
<b>Costi di intermediazione</b> La quota parte percepita dall' intermediario consta di: provvigioni pari al 30%.	

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri o comportamenti tenuti dagli agenti UCA o dai loro collaboratori o dipendenti devono essere inoltrati per iscritto a: UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Ufficio Reclami - P.zza San Carlo 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel.: 011/092.06.41 - Fax diretto: 011/198.357.40 - e mail: reclami@ucaspa.com - reclamiuca@legalmail.it Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all'esame degli stessi, Ufficio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso (al netto delle eventuali sospensioni previste dalla legge per il caso in cui il reclamo riguardi comportamenti tenuti da un intermediario o da suoi collaboratori o dipendenti e sia, pertanto, necessario acquisire dallo stesso la documentazione pertinente).

<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, tali casistiche di reclamo andranno indirizzate per iscritto a IVASS a mezzo PEC alla casella <b>tutela.consumatore@pec.ivass.it</b> , a mezzo fax (06.42133206) o a mezzo posta ordinaria a: Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma. Info su: <b><a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></b>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <b><a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a></b> . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria in quanto condizione di procedibilità per le eventuali successive azioni giudiziarie.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ARBITRATO:</b> in caso di disaccordo tra gli Assicurati e la Società per la risoluzione di controversie tra le parti sull'interpretazione delle clausole del presente contratto sulla gestione del sinistro e in ogni caso di conflitto di interessi, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.</li> <li>• Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">www.ec.europa.eu/fin-net</a>.</li> </ul>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

Modello come da Allegato 5 al Reg. IVASS n. 41/2018.

**Informazioni da rendere in caso di promozione e collocamento del contratto di assicurazione a distanza ex art 121 D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private - CAP) ed ex artt. 69 e ss., Reg. IVASS 2 agosto 2018, n. 40 (ulteriori rispetto a quelle già contenute nel Set informativo).**

### **a) Informazioni generali**

Il contratto sarà stipulato tra il Contraente e la Società per il tramite dell'Intermediario autorizzato dalla Società stessa nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dall'Intermediario che, per tale contratto, impiega esclusivamente il sito *web*, il *call center*, la posta elettronica o la telefonia vocale fino alla conclusione del contratto per la copertura di rischi ubicati nel territorio della Repubblica.

L'utilizzo di tale tecnica non comporta costi aggiuntivi per il consumatore da corrispondere alla Compagnia.

Le informazioni relative alla Società di cui all'art. 67-*quinquies* Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) sono dettagliatamente elencate nel Set informativo, al pari di quelle relative alle principali caratteristiche delle coperture assicurative offerte (art. 67-*sexies*), di quelle relative alla legge applicabile al contratto (art. 67-*septies*) e di quelle indicate dall'art. 67-*octies*. In tale Set informativo, inoltre, sono fornite anche tutte le informazioni di cui all'art. 67-*septies*, lett. c) Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Per "tecnica di comunicazione a distanza" si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario e del Contraente, venga impiegata per la conclusione del contratto.

Per "supporto durevole" si intende qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.

Per "firma elettronica avanzata" si intende l'insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

Per "firma elettronica qualificata" si intende un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma.

Per "firma digitale" si intende un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, all'articolo 73, comma 1, stabilisce che i distributori, al primo contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, debbano fornire al Contraente le informazioni di cui all'art. 121, comma 1, CAP, di seguito elencate:

- a) l'identità del distributore e il fine della chiamata;
- b) l'identità della persona in contatto con il Contraente ed il suo rapporto con il distributore assicurativo;
- c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
- d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il Contraente dovrà corrispondere;
- e) l'informativa relativa al compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, secondo quanto previsto dall'art. 120-bis CAP;
- f) le ulteriori informazioni di cui agli artt. 67-*quater* e ss. del D. Lgs. 206/2005.

Il distributore dovrà altresì fornire, con gli stessi termini, le informazioni sul diritto di recesso ai sensi dell'art. 67-*duodecies* del D. Lgs. 206/2005 e dovrà informare in modo chiaro e comprensibile il medesimo:

- che ha il diritto di scegliere di ricevere e di inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole la documentazione precontrattuale e contrattuale;
- che tale scelta deve essere effettuata in maniera esplicita ed è in ogni momento revocabile o modificabile previa comunicazione alla Società;
- che l'Intermediario, per conto della Società, gli richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione della polizza, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico sottoscritto digitalmente o mediante tecnologia blockchain, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Ai sensi dell'art. 121, comma 2, CAP in caso di distribuzione mediante telefonia vocale, dietro espressa richiesta del Contraente, gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti subito dopo la conclusione del contratto a distanza e comunque non oltre i cinque giorni successivi. In mancanza della predetta richiesta gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti prima della conclusione del contratto di assicurazione.

In caso di distribuzione mediante *call center*, ai sensi dell'art. 76, Reg. IVASS 40/2018, il Contraente ha la facoltà, a richiesta, di essere messo in contatto con l'incaricato del coordinamento e del controllo del *call center*, di cui gli verranno indicati il nominativo e le funzioni.

Ai sensi dell'art. 120-*quater*, comma 1, lett. d) e comma 3, CAP, il Contraente ha diritto di ricevere a titolo gratuito le informazioni su supporto cartaceo e, se sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito internet, lo stesso ha diritto, su richiesta, di riceverne gratuitamente copia in formato cartaceo.

La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua.

Il contratto di assicurazione verrà trasmesso nella modalità prescelta dal Contraente e, se non sottoscritto digitalmente, dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dal Contraente medesimo all'Intermediario tramite raccomandata A/R.



# APPENDICE INTEGRATIVA AL SET INFORMATIVO

## EX ARTT. 121 D. Lgs. 209/2005 e 69 e ss. REG. IVASS N. 40/2018

---

Nei casi in cui il contratto sia sottoscritto digitalmente o mediante tecnologia blockchain, non è necessario l'inoltro dello stesso a mezzo raccomandata A/R.

### **b) Informazioni relative al premio ed alle relative modalità di pagamento.**

Il premio che dovrete corrispondere alla Società, comprensivo di tutti i relativi oneri, commissioni e spese e di tutte le imposte versate per il tramite della stessa Le è stato reso noto dall'Intermediario ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. d), CAP e dell'art. 73, comma 1, Reg. IVASS 40/2018.

Il premio può essere pagato con le modalità consentite dalla legge e dettagliatamente indicate nel Set informativo.

Il sistema di acquisto con carta di credito via web, ove previsto, viene effettuato in condizioni di sicurezza.

Si raccomanda al Contraente di non indicare per nessuna ragione i dati della propria carta di credito sulla documentazione o sulle comunicazioni da inviare all'Intermediario.

### **c) Diritto di ripensamento.**

Il Contraente può esercitare il cd. diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo Raccomandata A.R. o PEC a UCA ASSICURAZIONE SPA - P.zza San Carlo, 161 - 10123 Torino - pecuca@legalmail.it, congiuntamente al certificato e alla dichiarazione di non aver avuto sinistri nel periodo di validità del contratto. Alla ricezione di tali documenti UCA ASSICURAZIONE SPA, provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta, che, per legge, resta a carico del Contraente. Qualora un sinistro si fosse effettivamente verificato, la clausola di ripensamento non sarà applicabile ai sensi dell'art. 67-duodecies, comma 5, lett. c), Codice del Consumo e, nel caso di dichiarazione non veritiera, UCA ASSICURAZIONE SPA si rivarrà nei confronti dell'Assicurato per ogni esborso e spesa effettuati.

Il mancato esercizio del diritto di ripensamento nei termini indicati comporta la prosecuzione del rapporto contrattuale fino alla sua naturale scadenza.

### **d) Foro competente.**

È competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società. Ove venga attivata una procedura stragiudiziale di conciliazione, mediazione, negoziazione assistita, arbitrato, salvo diversamente disposto dalla legge vigente, il procedimento deve svolgersi in una sede individuata nel comune di Torino ove ha sede la Direzione della Società. Rimane fermo che per il Contraente-Consumatore è competente l'Autorità Giudiziaria o l'Organo di Conciliazione del luogo in cui il Consumatore è residente o ha eletto domicilio.